Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

DETERMINAZIONE

N. Progr. 32 Data 15/02/2016

☐ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SUPERFICIE BOSCHIVA IN ALTRA DESTINAZIONE D'USO DA ACERO FRASSINETO A FRUTTETO E ORTO – COMUNE DI VALPERGA (TO): ESPRESSIONE DI PARERE E AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA SUPERFICIE IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE, NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE.

IL DIRETTORE

Richiamata la richiesta di espressione di parere trasmessa dal Comune di Valperga (TO), con riferimento alla nota registrata al protocollo dell'Ente al n. 268 del 01.02.2016, facente riferimento all'istanza prodotta dal Sig. Cosco Mario in qualità di proprietario, residente a Valperga (TO) in Via Dante n. 53, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso da acero frassineto a frutteto e orto, entro terreni distinti a Catasto al Fg. 9 - mappale 206, all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte;

Esaminati gli elaborati di progetto, allegati alla domanda di autorizzazione paesaggistica, presentati a firma del Dottore Forestale Antonio Bagnato, con studio presso C.se Abate n. 46 – 10070 Corio (TO), e nello specifico:
- Relazione generale e forestale;
- Planimetria e sezioni;
- Relazione interventi di compensazione;

Preso atto del pronunciamento favorevole espresso con Verbale della Commissione locale per il paesaggio e del raggiungimento della scadenza oltre la quale si intende sostanziato il silenzia assenso della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

Richiamati:

- l'articolo 27 della Legge Regionale 29.06.2009, n. 19, nel quale si evidenzia che gli interventi modificativi dello stato dei luoghi all'interno delle Riserve Speciali prive del previsto Piano di Gestione sono autorizzati dal Comune competente, previa comunicazione al soggetto gestore, il quale ha tempo trenta giorni per formulare le sue eventuali osservazioni;
- l'art. 19 della Legge Regionale 10.02.2009, n. 4, che prevede l'obbligo di una compensazione per i casi di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso autorizzabili, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale 9.08.1989, n. 45;
- il comma 6 del sopra citato art. 19 che prevede che la compensazione possa essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti, versamenti in denaro o miglioramenti boschivi;

Dato atto che la disciplina delle compensazioni rimane in attesa dell'approvazione di importanti provvedimenti in capo alla Giunta Regionale, a cui la norma rimanda relativamente ad alcuni aspetti specifici dei procedimenti istruttori, in assenza dei quali ci si deve necessariamente rifare alla prassi consolidata, con particolare riferimento al regolamento di attuazione di cui al citato comma 6 dell'art. 19, in assenza del quale la compensazione forestale prevista dalla l.r. 4/2009 non può essere monetizzata e la compensazione mediante miglioramenti boschivi è da riferirsi genericamente a superfici di intervento pari a 3 volte l'estensione delle aree che si intende destinare ad uso differente da quello forestale;

Evidenziato che nella relazione degli interventi di compensazione (allegato 4) presentata dall'istante si prevede:

- la realizzazione di un intervento di miglioramento boschivo su una superficie pari a circa 6 volte l'area che si intende destinare ad uso differente da quello forestale, con rimozione delle ceppaie;
- le azioni di miglioramento previste si riferiscono all'abbattimento e sgombero di piante morte o fortemente deperite ed allo sfollo e selezione dei polloni originatisi sulle ceppaie oggetto dei tagli di conversione all'alto fusto, realizzati dal previgente Ente dei Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Canavese negli anni 2007-2008, all'interno del ceduo di castagno sotto fustaia di rovere;

Precisato che tali azioni sono previste all'interno della particella n. 36 del Fg 10 del Comune di Valperga, su cui l'Ente ha la responsabilità della gestione diretta della manutenzione forestale, in forza della convenzione stipulata tra la proprietà (rappresentata dagli eredi di Luigi Valperga Conte di Masino e di Caluso), la Provincia dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte ed il previgente

Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese (registrata il giorno 15.09.1998 al n. 1742 mod. 3 dell'Ufficio delle Entrate di Cuorgné);

Valutato che:

- la trasformazione d'uso del suolo, di cui all'istanza citata, concerne una superficie di ridotte dimensioni, inferiore ai 2.000 m^2 (di cui solo 1.000 interessati dalla rimozione meccanica delle ceppaie), caratterizzata da pendenza ridotta ed all'interno di un contesto che in passato ospitava attività agricole e pascolive, come si evince dalla qualità segnata a catasto (prato irriguo);
- gli interventi previsti non prevedono azioni di scavo o riporto di terra, ne modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio;
- la trasformazione di tale superficie da bosco a orto-frutteto familiare, secondo le modalità descritte negli elaborati tecnici pervenuti all'Ente, non è in contrasto con le norme di tutela e salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i.;
- gli interventi di compensazione proposti risultano del tutto in linea con le necessità di gestione e manutenzione boschiva dell'area, dove l'Ente è impegnato a completare la conversione del ceduo invecchiato di castagno sotto fustaia di rovere in un bosco giardino, a dominanza di rovere, naturaliforme ma finemente curato quanto all'aspetto ordinato del sottobosco della prima fascia attorno al percorso sacro della Via Crucis;
- le azioni di sfollo dei polloni ricacciati dalle ceppaie di castagno sottoposte al taglio di conversione alla fustaia hanno un'età compresa tra i 5 ed gli 8 anni, età che i testi di selvicoltura considerano congruente con efficace operazione di selezione dei soggetti di avvenire e con la loro futura crescita equilibrata;

Ritenuto di esprimere parere favorevole all'istanza sopra citata di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso e di autorizzare gli interventi di compensazione prospettati negli elaborati tecnici alla stessa allegati, puntualizzando e disponendo che i medesimi vengano effettuati rispettando le seguenti condizioni aggiuntive:

- siano posti in essere successivamente all'effettuazione della prevista comunicazione semplice di cui all'art. 4 e 7 del regolamento forestale;
- siano effettuati sotto la supervisione dell'Ente, settore gestione manutenzione del territorio, concordando la data di inizio dei lavori e rispettando il periodo del silenzio forestale di cui all'art. 30 del regolamento forestale, che prevede l'interruzione di ogni intervento selvicolturale dal 1° aprile al 15 giugno;
- siano posti in essere esboscando e conferendo ai soggetti autorizzati allo smaltimento il 45% delle ramaglie derivanti dagli interventi, e cippando la restante parte;

Visti:
1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
4. la L.R. n. 7/2001;
5. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate

Di esprimere parere favorevole all'istanza prodotta dal Sig. Cosco Mario in qualità di proprietario, residente a Valperga (TO) in Via Dante n. 53, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso da acero frassineto a frutteto e orto, entro terreni distinti a Catasto al Fg. 9 - mappale 206, all'interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, in quanto non in contrasto con le norme di tutela e salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i.;

Di dare atto che gli interventi di compensazione prospettati negli elaborati tecnici allegati alla sopra citata istanza, sono localizzati all'interno della particella n. 36 del Fg 10 del Comune di Valperga, su cui l'Ente ha la responsabilità della gestione diretta della manutenzione forestale, in forza della convenzione stipulata tra la proprietà (rappresentata dagli eredi di Luigi Valperga Conte di Masino e di Caluso), la Provincia dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte ed il previgente Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Canavese (registrata il giorno 15.09.1998 al n. 1742 mod. 3 dell'Ufficio delle Entrate di Cuorgné);

Di autorizzare la realizzazione di detti interventi di compensazione sopra citati, secondo le modalità descritte negli elaborati di progetto, allegati alla domanda di autorizzazione paesaggistica, presentati a firma del Dottore Forestale Antonio Bagnato, con studio presso C.se Abate n. 46 – 10070 Corio (TO), valutando che:

- le azioni previste sono in linea con le necessità di gestione e manutenzione boschiva dell'area, dove l'Ente è impegnato a completare la conversione del ceduo invecchiato di castagno sotto fustaia di rovere in un bosco giardino, a dominanza di rovere, naturaliforme ma finemente curato quanto all'aspetto ordinato del sottobosco della prima fascia attorno al percorso sacro della Via Crucis;

- le azioni di sfollo dei polloni ricacciati dalle ceppaie di castagno sottoposte al taglio di conversione alla fustaia 7-8 anni da oggi, presentano un'età congruente con un'efficace operazione di selezione dei soggetti di avvenire e con la loro futura crescita equilibrata;

Di disporre che, oltre a quanto espressamente previsto negli elaborati tecnici, gli interventi di compensazione vengano effettuati rispettando le seguenti condizioni:

- siano posti in essere successivamente alla effettuazione della prevista comunicazione semplice di cui all'art. 4 e 7 del regolamento forestale;
- siano effettuati sotto la supervisione dell'Ente, settore gestione manutenzione del territorio, concordando la data di inizio dei lavori e rispettando il periodo del silenzio forestale di cui all'art. 30 del regolamento forestale, che prevede l'interruzione di ogni intervento selvicolturale dal 1° aprile al 15 giugno;
- siano posti in essere esboscando e conferendo ai soggetti autorizzati allo smaltimento il 45% delle ramaglie derivanti dagli interventi, e cippando la restante parte;

Di demandare ai competenti organi comunali l'applicazione di eventuali ulteriori prescrizioni di carattere paesaggistico ed idrogeologico (D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42; L.R. 9.087.1989, n. 45);

Ponzano Monf.to, 15/02/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis

f.to……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 15/02/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ponzano Monf.to, 15/02/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis

f.to……

AREA TECNICA
Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Aschieri
Referente istruttoria: Dott. Antonio Aschieri